



COMUNE DI ELMAS

Città Metropolitana di Cagliari

Settore III lavori pubblici, patrimonio ed espropriazioni

ALLEGATO I

PROGETTO

“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ELMAS” ANNO 2023/2024 PER MESI 18



Capitolato Speciale prestazionale e descrittivo

Categoria prevalente: OG1

CIG: 953903765A

CUP: I24H22000830004

PROGETTISTI:

Geom. Rosina Fontana

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Roberto Spina

FEBBRAIO 2023

Il Responsabile del Settore

Ing. Roberto Spina



1. Prestazioni oggetto dell'appalto e importo dei lavori

- 1.1. L'Ente, di seguito indicato Ente, indice un appalto che verrà espletato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, che ha per oggetto l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria ed interventi correttivi nelle strutture di proprietà dell'Ente.
- 1.2. L'appalto, che verrà espletato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, ha per oggetto l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria, straordinaria ed interventi correttivi negli immobili di proprietà dell'Ente.
- 1.3. I lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto oltre alle disposizioni contenute nel presente capitolato, anche del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) che verrà redatto, se necessario, per ciascun intervento richiesto tramite ordine di servizio.
- 1.4. Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Ente e l'impresa risultata aggiudicataria della procedura di gara, avente per oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria ed interventi correttivi sulle strutture di proprietà dell'Ente appresso elencate:
 - 1.4.1. Case comunali (Via Don Piras – Via XXVI ottobre – Via del Mare- Via Foce)
 - 1.4.2. Scuola dell'infanzia Via Temo
 - 1.4.3. Scuola materna Via S. Caterina
 - 1.4.4. Scuola primaria Via Sestu
 - 1.4.5. Scuola primaria Via Buscaglia
 - 1.4.6. Scuola secondaria di primo grado Via Don Palmas
 - 1.4.7. Ludoteca via dell'Arma Azzurra
 - 1.4.8. Biblioteca via dell'Arma Azzurra
 - 1.4.9. Teatro Via Goldoni
 - 1.4.10. Centro anziani Via Boi e Via Amundsen
 - 1.4.11. Mercato civico Via del Pino Solitario
 - 1.4.12. Palazzetti dello Sport Pista di Pattinaggio Via Giliacquas
 - 1.4.13. Sede Amministrativa Via del Pino Solitario e locali Piazza Ruggeri;
 - 1.4.14. Impianto sportivo Tanca Linarbus;
 - 1.4.15. Magazzino comunale;
 - 1.4.16. Cimitero comunale;
- 1.5. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001 sono definiti:
 - 1.5.1. "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti elettrici -idrici e fognari esistenti;



- 1.5.2. "interventi di manutenzione straordinaria e/o correttivi ", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- 1.6. L'esecuzione dei lavori deve essere effettuata a regola d'arte e l'affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Le diverse tipologie di lavoro che potranno rendersi necessarie, sulla base di interventi simili avvenuti negli scorsi anni, sono sommariamente specificate nel successivo art. 2;
- 1.7. Importo dell'appalto:
 - 1.7.1. L'importo dell'appalto è pari a € 60.255,00 oltre iva di cui € 58.500,00 oltre iva per lavori, soggetta a ribasso, € .1.755,00 oltre iva per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Indicazione sommaria dei lavori

- 2.1. Le prestazioni che formano oggetto dell'appalto, comprendono l'esecuzione dei lavori, esclusivamente per gli immobili di cui all'art.1, sotto indicati esclusivamente a titolo orientativo e non esaustivo:
 - 2.1.1. Ripristino di pozzetti nei piazzali e cortili interni;
 - 2.1.2. Ripristino di pavimentazione di marciapiedi e cunette nei piazzali e cortili interni;
 - 2.1.3. Demolizioni;
 - 2.1.4. Scavi;
 - 2.1.5. Ripristino di intonaci;
 - 2.1.6. Ripristino di opere murarie;
 - 2.1.7. Esecuzione di opere murarie in genere;
 - 2.1.8. Esecuzione di tramezzi;
 - 2.1.9. Esecuzione di tracce in struttura muraria;
 - 2.1.10. Esecuzione di nuovi intonaci;
 - 2.1.11. Esecuzione di tinteggiature;
 - 2.1.12. Interventi contro l'umidità;
 - 2.1.13. Posizionamento di guaine isolanti e impermeabilizzazioni;
 - 2.1.14. Riparazione e/o rifacimento di impianti idrico-fognario;
 - 2.1.15. Interventi su infissi esterni ed interni;
 - 2.1.16. Interventi murari su impianti elettrici;
 - 2.1.17. Pulizia di gronde e pluviali;
 - 2.1.18. Ripristino e/o rifacimento di pavimentazioni interne e rivestimenti;
 - 2.1.19. Ripristino e/o rifacimento bagni;



- 2.1.20. Interventi su impianti elettrici – idraulici – climatizzazione;
- 2.1.21. Altri interventi di carattere edile e impiantistica che dovessero insorgere nelle parti strutturali degli immobili sopracitati.
- 2.2. L'impresa dovrà essere in grado di provvedere in ordine alle esigenze manutentive che di volta in volta dovessero manifestarsi.

3. Scelta del contraente – Modalità di aggiudicazione –

- 3.1. L'appalto sarà affidato ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. A) del D.L. n. 76/2020, come convertito nella legge n. 120 dell'11 settembre 2020, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, abilitati sul portale SARDEGNA CAT regolarmente iscritte al mercato elettronico alla categoria merceologica AQ22AA22 (per importi fino ad € 150.000,00), nel rispetto della normativa vigente;
- 3.2. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice, da determinarsi mediante ribasso unico sull'ultimo elenco prezzi di cui al Prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Sardegna in corso di validità.

4. Importo stimato a base dell'appalto

- 4.1. L'importo previsto per l'affidamento è pari a 60.255,00 oltre iva di cui € 58.500,00 oltre iva per lavori soggetta a ribasso, € 1.755,00 oltre iva per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
- 4.2. L'importo di € 60.255,00 oltre iva per complessivi € 73.511,10, è soggetto a ribasso d'asta per la sola comparazione delle offerte e in tale importo sono comprese le spese per tutti i noli, l'acquisto di materiali e mano d'opera.
- 4.3. Non sarà riconosciuto nessun nolo che ricomprenda il trasporto del personale per l'esecuzione dei lavori o comunque per il tempo necessario all'acquisto del materiale indispensabile all'esecuzione dei lavori.
- 4.4. I compensi per gli interventi eseguiti verranno corrisposti all'impresa esclusivamente per interventi effettuati secondo quanto stabilito nel presente Capitolato con le seguenti prescrizioni:
 - 4.4.1. Il costo orario della manodopera impiegata per lavori in economia sarà quello stabilito dal prezzario Regionale e non potrà essere inferiore a quello riportato dai contratti collettivi di lavoro per categoria e non sarà soggetto a ribasso.
 - 4.4.2. Il ribasso offerto, fino alla concorrenza di € 60.255,00 oltre iva (€ 58.500,00 oltre iva per lavori e € 1.755,00 oltre iva per oneri di sicurezza) resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.



- 4.4.3. I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati in primis con riferimento ai prezzi unitari di cui al Prezziario Regionale in vigore per l'esecuzione dei lavori, sia per i materiali e tipologia di lavoro, ribassati della percentuale applicata in sede di gara.
- 4.4.4. Nel caso di lavori finiti non annoverati nel Prezziario Regionale si procederà con formulazione di lavori in economia con relativa analisi dei prezzi con l'utilizzo dei prezzi elementari indicati nel prezziario Regionale in vigore al momento dell'esecuzione ribassati della percentuale applicata in sede di gara.
- 4.5. L'Ente si riserva la facoltà, di affidare all'impresa, nei successivi due anni dalla stipula del contratto, nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi a quelli previsti nel progetto posto alla base del presente.
- 4.6. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora nel corso della esecuzione si rendano necessari nuovi interventi non previsti inizialmente che non alterano la natura generale del contratto e comunque fino al corrispettivo totale non superiore di **€ 90.382,50** oltre IVA. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.
- 4.7. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
- 4.7.1. se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

5. Tipologia dei Lavori

- 5.1. **lavori straordinari:** si intendono quelli nel cui O.d.S. i termini di esecuzione non sono espressamente indicati oppure sono prescritti in non oltre cinque giorni per il loro inizio e non oltre ulteriori cinque per la loro ultimazione dal momento del loro avvio.
- 5.1.1. Quando i termini non sono indicati e non vi è altra nota (quale "Urgente" o di "immediata reperibilità"), si intendono imposti i termini impliciti specificati nella voce "definizioni" citati nella relazione tecnico illustrativa.
- 5.1.2. In casi particolari la data e l'ora entro cui deve essere dato inizio ai lavori può essere indicato con data non certa ma riferita a eventi che devono ancora verificarsi, quali autorizzazioni di altri uffici, condizioni tecniche specifiche, eventi a scadenza o rinvio sospensivo a successivo nullaosta dell'emittente; in tal caso il termine di ultimazione dei lavori è



adeguatamente postposto computandone i termini a far inizio dal venir meno della causa di sospensione o, in caso di silenzio o mancanza di altra indicazione, al settimo giorno successivo al verificarsi dell'evento stesso.

- 5.1.3. Le lavorazioni ordinarie dovranno essere effettuate durante l'orario normale" (vedasi relazione tecnica - definizioni -punto 2.7) definizioni pertanto il corrispettivo sarà determinato applicando all'elenco prezzi posto a base di gara il ribasso formulato in sede di offerta.
- 5.1.4. Qualora l'impresa, per sue esigenze organizzative, voglia prolungare l'attività lavorativa in orari differenti da quelli normali, dovrà chiedere e ottenere preventiva autorizzazione scritta della D.L. Tale circostanza non comporterà nessuna remunerazione aggiuntiva all'impresa aggiudicataria.
- 5.2. **Per lavori urgenti** si intendono quelli nel cui O.d.S. i termini per l'esecuzione sono così prescritti:
 - 5.2.1. inizio dei lavori: entro 24 ore dall'emissione dell'O.d.S.;
 - 5.2.2. ultimazione dei lavori: il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione in forma continuativa e senza sospensioni e comunque mai oltre il secondo giorno dal loro inizio, salvo esplicita indicazione diversa apposta sull'O.d.S.
 - 5.2.3. Qualora i termini non siano specificati ma sia indicata la nota "Urgente", i termini saranno quelli minimi previsti al punto 5.1).
 - 5.2.4. I lavori urgenti sono ordinati con le stesse modalità dei lavori ordinari con la sola esclusione della conoscenza tacita.
 - 5.2.5. È facoltà dell'Ente, per lavori complessi oggettivamente scorporabili tra di loro, indicare l'urgenza solo per la parte degli stessi la cui esecuzione non sia differibile, qualificando i restanti lavori come ordinari.
 - 5.2.6. Le lavorazioni urgenti dovranno essere effettuate durante l'orario normale" pertanto il corrispettivo sarà determinato applicando all'elenco prezzi posto a base di gara il ribasso formulato in sede di offerta.
 - 5.2.7. Se entro le 24 ore dall'emissione dell'O.d.S. (ad es. O.d.S. inoltrato sabato pomeriggio) non è disponibile un intervallo di "orario normale" l'impresa è obbligata ad operare negli intervalli di "orario straordinario" disponibili entro i termini di cui al precedente punto 5.1). In tale caso la stessa avrà diritto alla maggiore remunerazione prevista dal presente Capitolato all'articolo 49 punto 49.2.1).
 - 5.2.8. Qualora l'impresa, per sue esigenze organizzative, voglia prolungare l'attività lavorativa in orari differenti da quelli previsti dal presente articolo (normali e/o straordinari), dovrà chiedere e ottenere preventiva autorizzazione scritta della D.L. Tale circostanza non comporterà nessuna remunerazione aggiuntiva all'impresa.
- 5.3. **lavori di immediata reperibilità:** si intendono quelli volti ad eliminare il pericolo per la pubblica incolumità i cui termini di esecuzione sono prescritti in meno di due ore per il loro inizio e il tempo strettamente necessario per l'esecuzione, comunque mai oltre il secondo giorno dall'inizio salvo diversa indicazione della Direzione Lavori, per la loro ultimazione.



- 5.3.1. inizio dei lavori: entro e non oltre due ore dall' emissione dell'O.d.S. o della comunicazione verbale/telefonica;
- 5.3.2. ultimazione dei lavori: il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione in forma continuativa e senza sospensioni e comunque mai oltre il secondo giorno dal loro inizio, salvo esplicita indicazione diversa apposta sull'O.d.S.
- 5.3.3. È facoltà dell'Ente, per lavori complessi oggettivamente scorporabili tra di loro, indicare in pronta reperibilità solo per la parte degli stessi la cui esecuzione non sia differibile, qualificando i restanti lavori come urgenti o come ordinari.
- 5.3.4. Le lavorazioni in pronta reperibilità dovranno essere effettuate, quando possibile, durante l'orario normale" pertanto il corrispettivo sarà determinato applicando all'elenco prezzi posto a base di gara il ribasso formulato in sede di offerta.
- 5.3.5. Trattandosi di interventi da eseguire in regime di "immediata reperibilità", qualora non sia possibile eseguire l'intervento in orario normale, l'intervento dovrà essere eseguito in orario straordinario o in orario notturno (se la richiesta di intervento in pronta reperibilità richieda l'esecuzione delle lavorazioni in tale fascia oraria). In tali fasce orarie l'impresa dovrà effettuare gli interventi strettamente necessari per segnalare le situazioni di pericolo o, comunque, di grave pregiudizio. Effettuati gli interventi di "messa in sicurezza", le successive lavorazioni dovranno essere riprese in "orario normale".
- 5.3.6. Qualora l'impresa, per sue esigenze organizzative, voglia prolungare l'attività lavorativa in orari differenti da quelli normali, dovrà chiedere e ottenere preventiva autorizzazione scritta della D.L. Tale circostanza non comporterà nessuna remunerazione aggiuntiva all'impresa aggiudicataria.
- 5.3.7. I lavori eseguiti in "immediata reperibilità" saranno sanati con l'immissione di ODS il giorno successivo e computati a consuntivo.
- 5.3.8. I lavori in "immediata reperibilità" dovranno riguardare esclusivamente interventi necessari alla segnalazione (cartelli, transenne, nastro segnaletico o altri dispositivi di segnalazione) di uno stato di pericolo imminente e potranno essere richiesti, fuori dall'orario ordinario degli uffici comunali, anche dalla Polizia Locale o altri addetti comunque autorizzati dal RUP.
- 5.4. La distribuzione degli interventi potrà non essere graduale nel tempo o viceversa potrebbero verificarsi con cadenza ravvicinata.
- 5.5. L'Ente non assume nessun vincolo né per quanto riguarda l'affidamento dei singoli interventi, né per quanto riguarda la loro cadenza o continuità nel tempo. L'impresa non potrà avanzare alcuna pretesa per il mancato utilizzo della propria organizzazione in dipendenza della saltuarietà o discontinuità degli interventi affidati, né l'Ente assume alcun impegno in merito all'ammontare minimo dei singoli interventi.
- 5.6. L'impresa nell'esecuzione dell'affidamento ha totale responsabilità per la garanzia dei lavori proposti. Qualsivoglia disservizio imputabile a carenze dell'aggiudicatario, ivi compresa la carenza di personale a qualsiasi titolo o guasti delle attrezzature e mezzi, sarà considerato di stretta responsabilità della ditta affidataria.
- 5.7. L'impresa si obbliga a sollevare l'Ente da qualunque azione possa essergli intentata da terzi



o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

5.8. Il riepilogo dei lavori in appalto è il seguente:

A) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 58.500,00
B) IMPORTO ONERI DI SICUREZZA SU A- NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 1.755,00
IVA AL 22% SU A+B)	€ 13.256,10
IMPORTO TOTALE	€ 73.511,10

6. Ordinativo dei lavori

- 6.1. L'affidamento dei singoli interventi avverrà mediante appositi ordini di servizio. In detti ordini (All. A), che saranno numerati progressivamente, saranno indicati:
 - 6.1.1. Indirizzo ed esatta ubicazione dell'intervento, e con indicazione della struttura interessata ed in caso di immobili E.R.P. (Edilizia residenziale popolare) verrà indicato il nome dell'inquilino, per la quale l'impresa dovrà concordarsi per i giorni e gli orari di accesso per i sopralluoghi congiunti con manutentore comunale;
 - 6.1.2. Caratteristiche presunte dei lavori e delle opere da eseguire;
 - 6.1.3. la durata stimata dei lavori;
 - 6.1.4. il termine di esecuzione dei lavori con indicazione del grado d'urgenza;
- 6.2. Gli ordinativi saranno inviati all'affidatario tramite posta elettronica e tramite stesso mezzo l'impresa dovrà inviare i preventivi/computi preventivamente siglati per accettazione e congruità dei lavori da eseguire, dal manutentore comunale.
- 6.3. Effettuato il sopralluogo l'impresa dovrà rilasciare un preventivo riconducibile ad un dettagliato computo dei lavori, entro 48 ore. Il preventivo dovrà essere preventivamente siglato per accettazione dei lavori effettivamente da eseguire, dal manutentore comunale.
- 6.4. L'ordinativo preliminare dovrà essere vistato ed autorizzato dal D.L. o R.U.P. e rinviato all'impresa con l'ordinativo definitivo (ALL.B). Nel caso di lavori in economia verrà inviato l'ordine definitivo ALL. B1.
- 6.5. Il preventivo di spesa per i lavori in economia deve contenere:
 - 6.5.1. Il numero di ore lavorative e costo mano d'opera (individuato da Prezziario Regionale);
 - 6.5.2. Il numero di ore lavorative e costo macchinari (individuato da Prezziario Regionale);
 - 6.5.3. Le caratteristiche e quantità dei materiali da impegnare e relativi costi (individuato da Prezziario Regionale);
 - 6.5.4. I suddetti costi se non presenti nel prezziario Regionale devono riferirsi a prezzi di listino delle ditte costruttrici o venditrici.



- 6.6. Il preventivo (computo) di spesa per i lavori presenti all'interno del Prezziario Regionale deve contenere il Codice lavorazione, la quantità, il prezzo unitario e l'importo totale;
- 6.7. I suddetti lavori preventivati saranno a loro volta autorizzati dall'Ente, previa verifica delle voci e costi, con un nuovo "ordine di lavoro definitivo" dove sarà indicato:
 - 6.7.1. Numero di riferimento dell'ordine preliminare dei lavori presunti;
 - 6.7.2. Caratteristiche definitive dei lavori e delle opere da eseguire;
 - 6.7.3. Riferimento al preventivo rilasciato con eventuali correzioni o adeguamenti;
 - 6.7.4. Data di inizio e di ultimazione dell'intervento;
 - 6.7.5. Importo complessivo intervento come da preventivo/computo approvato dall'Ente dalla quale sarà scorporato il ribasso effettuato in sede di gara;
- 6.8. Se il D.L. ricevuto il computo dovesse riscontrare discordanze /o anomalie rispetto ai lavori da eseguire e/o nei prezzi indicati rispetto al Prezziario Regionale, invierà all'impresa la lettera di Rettifica computo (ALL.C) allegando alla stessa il computo con le dovute correzioni ed osservazioni.
- 6.9. L'impresa eserciterà il diritto di apporre tempestivamente riserve sull'ordinativo qualora riscontri incongruenze sulle correzioni apportate dall'Ente.
- 6.10. L'impresa nell'eseguire i lavori in conformità al presente capitolato, deve uniformarsi agli ordini ed alle istruzioni impartite dallo stesso D.L. o dal R.U.P. dell'appalto.
- 6.11. L'impresa dovrà iniziare i lavori entro la data stabilita dall'ordinativo ed in caso di ritardo verrà applicata una penale di cui all'art. 46. L'ultimazione delle opere dovrà avvenire nei termini stabiliti nell'ordinativo salvo proroghe richieste e accordate. L'impresa è tenuta a informare il D.L. tramite telefono, e-mail, posta certificata, dell'ultimazione dell'intervento entro le ore dodici del giorno successivo e dovrà farsi firmare l'ordinativo dei lavori, nel caso si tratti di immobili E.R.P. o scuole rispettivamente dall'occupante dell'alloggio o dal Responsabile della struttura.

7. Garanzia per gravi difetti (art. 1669 C.C.)

- 7.1. Se nel corso di 10 anni dalla data di consegna, l'opera di cui a ciascun ordinativo, che è destinata per sua natura a lunga durata, presenta grave pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'impresa è responsabile ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti. Configurano gravi difetti dell'edificio a norma dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inadeguati e/o non a regola d'arte, ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengono in



efficienza gli impianti tecnologici installati.

8. Durata dei lavori

- 8.1. L'affidamento avrà la durata di mesi 18 (dicotto) e comunque fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
- 8.2. L'inizio dei lavori potrà essere disposto dopo che il contratto è divenuto efficace.

9. Requisiti di capacità professionale

- 9.1. I requisiti di partecipazione sono quelli della categoria prevalente OG1 classe I.
- 9.2. Tale requisito deve essere posseduto in fase di esecuzione del contratto, ma l'Impresa dovrà rendere apposita dichiarazione di possesso in fase di partecipazione alla gara e fornire dimostrazione documentale prima della stipula del contratto.
- 9.3. **I requisiti di partecipazione alla gara**, sia generali che speciali, devono essere posseduti dai concorrenti:
 - 9.3.1. alla data di scadenza del bando,
 - 9.3.2. alla data di verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante,
 - 9.3.3. alla data dell'aggiudicazione provvisoria e definitiva,
- 9.4. I requisiti devono essere posseduti in fase di esecuzione del contratto, ma l'Impresa dovrà rendere apposita dichiarazione di possesso in fase di partecipazione alla gara e fornire dimostrazione documentale prima della stipula del contratto.
- 9.5. In **fase di esecuzione** l'Impresa dovrà disporre ne proprio organico di almeno una figura in possesso dei requisiti professionali da elettricista.
 - 9.5.1. Tale figura professionale è quella che realizza e posa apparati di distribuzione dell'energia elettrica in un sito produttivo quali fabbriche, stabilimenti e magazzini o in una abitazione civile.
 - 9.5.2. L'elettricista si occupa dell'installazione, manutenzione e riparazione degli impianti elettrici, elettronici, telefonici sia civili che industriali. Legge inoltre gli schemi di impianto, seleziona i materiali da assemblare, esegue i lavori di tracciamento, posa cavi e installa dispositivi di funzionamento e sicurezza. Infine collauda il lavoro, redige la dichiarazione di conformità, diagnosticando eventuali guasti degli impianti, ne individua le cause e li ripara.
- 9.6. Formazione dell'elettricista
 - 9.6.1. L'idoneità professionale a quest'attività è data dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
 - 9.6.2. diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta



- 9.6.3. diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.
- 9.6.4. titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale,
- 9.6.5. previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore.
- 9.6.6. prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti posti al servizio di edifici.

10. Ambito di applicazione Impiantista D.M. 37/2008 (installazione di impianti) Norme CEI

- 10.1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
- 10.2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
 - 10.2.1. impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
 - 10.2.2. impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
 - 10.2.3. impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - 10.2.4. impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
 - 10.2.5. impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 - 10.2.6. impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
 - 10.2.7. impianti di protezione antincendio.
 - 10.2.8. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
 - 10.2.9. Si richiede per il presente accordo quadro l'abilitazione limitata ai punti 13.2.1 e 13.2.4).



11. Dichiarazione di conformità

- 11.1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6 del DM 37/2008. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5 del DM 37/2008.
- 11.2. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15 del DM 37/2008, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti.

12. Ponteggi

- 12.1. Nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori si dovesse rendere necessario l'utilizzo di un ponteggio, l'impresa dovrà attenersi al rispetto del D.lgs. 81/2008, nello specifico al Titolo IV con riferimento alle seguenti sezioni e rispettivi articoli:
- 12.1.1. Sezione IV dall'articolo 122 all'articolo 130
- 12.1.2. Sezione V dall'articolo 131 all'articolo 138
- 12.1.3. Sezione VI dall'articolo 139 all'articolo 140

13. Garanzia provvisoria - definitiva -assicurativa

- 13.1. Garanzia provvisoria: Per l'affidamento di cui al capitolato non è richiesta, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2020, la garanzia provvisoria.
- 13.2. Garanzia definitiva
- 13.2.1. La garanzia copre gli oneri per il mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali e del risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento dei lavori al concorrente che segue in graduatoria.
- 13.2.2. La garanzia dovrà avere validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) verrà emessa da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
- 13.2.3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa



parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'impresa. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

13.3. Garanzia assicurativa

13.3.1. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l'impresa è obbligata a costituire e consegnare all'Ente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi;

14. Forma del contratto e spese contrattuali

14.1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 Il contratto è stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata;

14.2. Tutte le spese inerenti o conseguenti alla stipula del contratto, tasse e imposte comprese, con la sola eccezione dell'Iva, saranno a totale a carico dell'impresa.

14.3. La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento stesso.

15. Documenti contrattuali

15.1. Fanno parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:

15.1.1. Capitolato Speciale prestazionale e descrittivo;

15.1.2. Capitolato generale d'appalto per le parti non abrogate;

15.1.3. Il prospetto economico e schema di contratto;

15.1.4. POS

15.1.5. l'offerta economica

15.1.6. cauzione definitiva

15.1.7. dichiarazione sostitutiva di tracciabilità

15.1.8. patto di integrità

15.1.9. Il codice di comportamento

15.1.10. Prezziario OO.PP. Regione Sardegna

15.2. L'Impresa con la sottoscrizione del contratto espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel progetto e negli altri documenti che del contratto formano parte integrante, sono condizioni vincolanti di contratto.

15.3. In particolare dopo la stipula del contratto e la redazione del verbale di consegna dei lavori, l'impresa non potrà più sollevare eccezioni sugli immobili e impianti, le condizioni e le



circostanze nelle quali si devono eseguire le prestazioni lavorative, nonché gli oneri connessi, perciò non potrà eccepire alcunché per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto.

- 15.4. L'Impresa entro la data di sottoscrizione del contratto, deve comunicare un elenco con i nominativi del personale impiegato, specificando la qualifica, l'inquadramento contrattuale, il numero delle ore giornaliere e l'attività che ciascuno deve espletare (elettricista, idraulico etc.); l'elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni;

16. Discordanze contrattuali

- 16.1. Qualora tra i documenti del contratto ci fossero disposizioni discordanti, nella soluzione interpretativa si terrà conto dei documenti contrattuali indicati al precedente articolo. L'interpretazione delle clausole contrattuali, avverrà sulla base dei contenuti del progetto e dei documenti di cui si compone, tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati che si perseguono con l'esecuzione dell'appalto, così come previsto dagli artt. 1362 – 1369 del C.C., nonché secondo i criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
- 16.2. L'impresa riconosce che l'eventuale carenza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come discordanze tra i dati, non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie e ritardi nell'esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'impresa stessa, senza aver chiesto chiarimenti e proposto possibili soluzioni.

17. Rinvio normativo

- 17.1. Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di lavori analoghi.

18. Sciopero del personale

- 18.1. In caso di sciopero del personale dell'Impresa, quest'ultimo dovrà darne immediata e tempestiva comunicazione al DL, fermo restando l'obbligo di assicurare lo svolgimento delle prestazioni per interventi urgenti che possono creare pericolo previ accordi con il DL.
- 18.2. Per quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

19. Patto di integrità

- 19.1. L'impresa si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15/06/2015 dal Presidente della Regione Sardegna, dal Presidente dell'Anci Sardegna e da Transparency International Italia ed approvato con D.G.R. n. 30/16 del 16 giugno 2015. Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione



di diritto del contratto, all'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all'interdizione a partecipare ad altre gare indette dall'Ente per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

20. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

- 20.1. L'impresa, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Elmas".
- 20.2. L'impresa si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Ente verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

21. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- 21.1. L'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A.
- 21.2. Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento dell'appalto, l'impresa dovrà comunicare all'Ente entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.
- 21.3. L'impresa si obbliga, inoltre, a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.
- 21.4. L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di propria competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subimpresa/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Ente provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

22. Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro

- 22.1. L'Impresa nell'esecuzione dei lavori:



- 22.1.1. è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81 (Testo Unico Sicurezza) Titolo V cap. I e cap. II e successive modificazioni ed integrazioni, e relative circolari esplicative in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto;
- 22.1.2. si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei lavori descritti nelle prescrizioni tecniche e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza da ogni responsabilità;
- 22.1.3. si obbliga a fornire a ciascun soggetto occupato nello svolgimento dei lavori una tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'impresa risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. I lavoratori sono tenuti ad esibire la tessera di riconoscimento.
- 22.2. L'Ente si obbliga a fornire all'Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività, nonché a coordinare gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, al fine di predisporre la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) che individui interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.
- 22.3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti dell'Ente;
- 22.4. L'Impresa è l'unico responsabile dell'osservanza di ogni obbligo derivante dalle normative vigenti e segnatamente di quelle attinenti allo svolgimento della prestazione in appalto, normative delle quali l'Impresa dichiara di essere e di impegnarsi a mantenersi ben edotto.
- 22.5. Prima della stipula del contratto l'impresa dovrà comunicare:
 - 22.5.1. il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di protezione antincendio e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando è necessario ed infine il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- 22.6. dimostrare il possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti all'art.26, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81;
- 22.7. presentare il documento di valutazione dei rischi, quale obbligo del datore di lavoro non delegabili, ai sensi dell'art.17, comma 1 lett. a del D.Lgs. 81/2008;
- 22.8. autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/2008 (per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori);
 - 22.8.1. presentare l'elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;



- 22.8.2. presentare gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs.n.81 del 2008.

23. Piani di sicurezza

- 23.1. L'impresa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione è comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al responsabile del procedimento Il Documento di Valutazione dei Rischi dell'impresa appaltatrice, di cui all'art. 28 comma 2 "*Oggetto della valutazione dei rischi*" del Decreto Legislativo n. 81 del 2008,
- 23.2. L'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S).
- 23.3. Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, l'Impresa dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
- 23.4. L'impresa può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
- 23.5. L'impresa è obbligata ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs 81/2008.

24. Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) Piano di sicurezza sostitutivo (PSS)

- 24.1. Qualora il Direttore dell'esecuzione lo ritenga necessario in considerazione della specifica attività lavorativa ordinata, l'impresa, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dell'esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.lgs 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
- 24.2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo o piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento rispettivamente nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del DLgs 81/2008 oppure dette condizioni ricorrono.



- 24.3. Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato ogni qualvolta ne ricorrono le condizioni.

25. Obblighi nei confronti dei dipendenti

- 25.1. L'Impresa si obbliga:

- 25.1.1. assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro;
- 25.1.2. ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che l'Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata;
- 25.1.3. a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti;
- 25.1.4. a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

26. Regolarità contributiva

- 26.1. L'Ente acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Impresa nei confronti dei propri dipendenti.
- 26.2. Nel caso in cui il DURC segnali una inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
- 26.3. In caso di inadempienza retributiva da parte dell'impresa si applica l'art. 30 comma 5 del D.LGS 50/2016.
- 26.4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art.30 comma 5 del D.LGS 50/2016, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'impresa, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al sub-impresa inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.



27. Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

- 27.1. È vietata, da parte dell'impresa, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106 e 110 del D. Lgs. 50/16.
- 27.2. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art.106 comma 13 del D.lgs. 50/2016.
- 27.3. In caso di inosservanza da parte dell'impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

28. Risoluzione per inadempimento e recesso

- 28.1. Ipotesi di risoluzione: L'Ente procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste all'art. 108 del D.lgs. 50/2016.
- 28.2. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con pec, nei seguenti casi:
- 28.2.1. mancata assunzione dell'appalto in oggetto alla data stabilita;
- 28.2.2. frode nell'esecuzione dei lavori affidati;
- 28.2.3. gravi e reiterati inadempimenti imputabili all'impresa, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale, tali da non consentire il perseguimento degli obiettivi fissati con il contratto;
- 28.2.4. applicazione di penali che cumulativamente raggiungono il 10% dell'importo contrattuale;
- 28.2.5. accertamento del venir meno dei requisiti richiesti dall'art.80 del D.Lgs. n.50 del 2016;
- 28.2.6. accertamento della non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- 28.2.7. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente.;
- 28.2.8. in caso di acquisizione di DURC negativo per almeno due volte consecutive;
- 28.2.9. subappalto non autorizzato;
- 28.2.10. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "tracciabilità dei flussi finanziari", "divieto di cessione del contratto e cessione del credito", sospensione dell'esecuzione del contratto";
- 28.2.11. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica Ente;
- 28.2.12. qualora si dia avvio di consegna anticipata e non si addivenga alla stipula del contratto nei tempi stabiliti per cause imputabili all'affidatario riconducibili ad una condotta connotata da inadempimento alle disposizioni del presente C.S.A. L'Ente potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione definitiva ed a consultare il secondo concorrente in graduatoria.



- 28.2.13. fallimento del soggetto aggiudicatario o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento dei lavori, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione.
- 28.2.14. In caso di risoluzione del contratto l'Impresa dovrà fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
- 28.3. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
- 28.4. L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa con pec.
- 28.5. In tal caso l'Ente sarà tenuto al pagamento:
- 28.5.1. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Ente;
- 28.5.2. delle spese sostenute dall'Impresa oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti calcolato ai sensi del c.2 dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
- 28.6. Dalla data di comunicazione del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Ente;

29. Rinegoziazione e recesso (Art.1 Comma 13 della L.135/2012)

- 29.1. Qualora durante l'esecuzione del contratto dovesse essere attivata una Convenzione stipulata da Consip, inerente all'affidamento oggetto del contratto, l'impresa è tenuto ad uniformarsi ai parametri prezzo qualità di Consip ed in caso contrario l'Ente ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'impresa con preavviso non inferiore ai 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dei lavori non ancora eseguiti.

30. Fallimento dell'impresa o morte del titolare

- 30.1. Il fallimento dell'impresa comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
- 30.2. Qualora l'impresa sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.



- 30.3. Qualora l'Impresa sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.
- 30.4. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

31. Dati personali e riservatezza

- 31.1. Nell'ambito del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'Impresa, il trattamento di eventuali dati personali e sensibili avviene nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
- 31.2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.lgs. n.196 del 2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 31.3. L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
- 31.4. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Ente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 31.5. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 31.6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.
- 31.7. L'impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione dell'Ente.



32. Controversie

- 32.1. Le controversie che dovessero insorgere tra Ente e l'Impresa derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto d'appalto che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite all' A.G.O.
- 32.2. Il Foro competente in via esclusiva è il Foro di Cagliari.
- 32.3. È perciò esclusa ogni competenza arbitrale.
- 32.4. Qualora le controversie dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori, l'impresa è comunque tenuto a proseguirli, senza ritardi o sospensioni.

33. Lingua ufficiale

- 33.1. La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche dei prodotti, macchinari e attrezzature e quant'altro prodotto nell'ambito del contratto dovrà essere in lingua italiana.

34. Revisione prezzi

- 34.1. Non è prevista la revisione dei prezzi.

35. Rapporti con l'utenza

- 35.1. Nei rapporti con l'utenza è fatto divieto al personale dell'impresa di esprimere commenti o valutazioni sui programmi e/o sui luoghi ove si svolgono le prestazioni. In caso di comportamento scorretto nei confronti dell'utenza dell'Ente potrà chiedere l'allontanamento dei soggetti responsabili.
- 35.2. L'impresa risponde direttamente dell'operato di tutti i dipendenti (propri e/o subappaltatori) sia nei confronti dell'Ente che di terzi.

PARTE TECNICA - ESECUZIONE

36. Descrizione dell'affidamento

- 36.1. L'affidamento dei lavori ha l'obiettivo di garantire in tempi limitati il ripristino di eventuali guasti o interventi che si rendessero necessari presso gli immobili citati in premessa.

37. Esecuzione dei lavori

- 37.1. L'Impresa dovrà svolgere gli interventi, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal presente Capitolato.



- 37.2. L'impresa è altresì tenuta prima dell'inizio dei lavori
- 37.2.1. a comunicare i riferimenti telefonici, fax, e-mail del Rappresentante dell'Impresa.
- 37.2.2. ad ottenere ed esibire all'Ente, in originale o copia autentica, tutte le licenze o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- 37.3. durante l'esecuzione dei lavori:
- 37.3.1. a organizzare la propria attività in modo da ridurre i disagi ai soggetti che fruiscono delle strutture ove si interviene (residenze, uffici e locali sportivi e altre attività).
- 37.3.2. a comunicare con congruo anticipo al Responsabile di ciascuno stabile, ed al D.L. il programma degli interventi da effettuare e del personale impiegato, al fine di rendere nota la presenza del personale e ridurre i rischi da interferenza;
- 37.3.3. per ogni intervento effettuato, a rilasciare relativo rapporto di intervento, redatto su carta intestata della Impresa, a firma dell'impresa e sottoscritto per ricevuta dal Responsabile dello stabile (Dirigente scolastico per le scuole), dall'inquilino (per le case comunali) o dal responsabile del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) . I contenuti minimi da riportare nel rapporto di intervento sono: n° rif. Ordinativo definitivo di lavoro, data, la natura e descrizione dei lavori eseguiti, la manodopera impiegata, l'orario di svolgimento e gli eventuali materiali/ricambi impiegati.
- 37.3.4. a riparare i danni apportati a materiali, apparecchiature e manufatti esistenti e/o di nuova fornitura ed installazione, per cause dipendenti dalla negligenza dell'Impresa;
- 37.3.5. a procedere allo smaltimento di materiali risultanti da operazioni di lavorazioni, il tutto già compensato nel corrispettivo del contratto, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di ambiente e del D.lgs. 152/2006 s.m.i.

38. Personale addetto ai lavori

- 38.1. Nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, l'impresa è obbligata:
- 38.1.1. ad utilizzare il numero di unità lavorative necessario e qualificato per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste;
- 38.1.2. salvo le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, l'Impresa potrà sviluppare i lavori secondo la propria organizzazione, restando inteso che, laddove il personale impiegato si rivelasse comunque insufficiente e/o inadeguato ad eseguire esattamente le prestazioni oggetto del presente capitolato, l'Impresa è obbligato ad integrarlo in modo adeguato. Di tale necessità verrà data comunicazione da parte dell'Ente.
- 38.1.3. a dotare i propri dipendenti durante l'esecuzione dei lavori, di un camice o tuta recante il nome dell'Impresa, con tesserino di riconoscimento al fine di evitare che personale estraneo non autorizzato possa circolare nelle strutture;
- 38.1.4. a vietare al personale l'uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici e, in speciale modo, macchine per scrivere, apparecchiature informatiche, telex, fotocopiatrici; l'uso dei telefoni è consentito solo in caso di necessità e per motivi connessi alla sicurezza dell'ambiente di lavoro;



- 38.1.5. vietare al personale di effettuare nei locali qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività oggetto dell'appalto;
 - 38.1.6. a tenere comunque indenne l'Ente da ogni pretesa possa venire avanzata a qualsiasi titolo verso di essa dal personale impiegato nei lavori;
 - 38.1.7. in ragione della tipologia di utenza destinataria degli interventi, a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Ente, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidato con il presente contratto.
- 38.2. Presso tutti gli stabili, per motivi di sicurezza (antincendio, sicurezza sul luogo di lavoro, D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii.), dovrà essere garantito il controllo condiviso delle presenze dei lavoratori dell'impresa mediante idonea comunicazione.

39. Direttore dei lavori (D.L.)

- 39.1. L'Ente nomina un Direttore dei lavori (D.L.) preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei lavori oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. Il Direttore dei lavori per l'espletamento delle sue attività si avvarrà sia del manutentore comunale che del personale operante presso le scuole, biblioteca, mercato, e con l'ausilio degli occupanti degli alloggi comunali
- 39.2. Al D.L. sono ascritti i compiti:
 - 39.2.1. coordinare, dirigere e controllare tecnicamente e contabilmente l'esecuzione dei lavori;
 - 39.2.2. assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto e del C.s.A.;

40. Responsabile dei lavori

- 40.1. Per la regolare esecuzione l'impresa, prima dell'inizio dello svolgimento dei lavori, si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un soggetto **Responsabile dei lavori**, il cui nominativo sarà trasmesso all'Ente per iscritto prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dell'appalto. Tale responsabile dovrà essere obbligatoriamente presente durante tutto il periodo di esecuzione dell'appalto.
- 40.2. Il Responsabile dei lavori sarà l'unico responsabile dell'ottimale utilizzazione dei mezzi tecnici e del personale nonché della regolare esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato speciale prestazionale e descrittivo.
- 40.3. Il Responsabile dei lavori dovrà essere costantemente reperibile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile ed a mezzo e-mail; è altresì incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto ai lavori.



41. Verbale di consegna dei lavori

- 41.1. Prima dell'inizio dei lavori verrà redatto dal Direttore dei lavori in contraddittorio con il responsabile dei lavori per conto della impresa, il verbale di consegna dei lavori.
- 41.2. Il verbale conterrà, oltre all'elenco degli immobili sede dei lavori, l'elenco nominativo del personale impiegato, il nominativo e i riferimenti telefonici/e-mail del responsabile dei lavori
- 41.3. Qualora per ragioni tecniche la consegna avvenisse in luoghi e tempi diversi, la consegna dei lavori decorrerà a partire dall'ultima data apposta sul verbale e, comunque, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di convocazione per la consegna.

42. Esecuzione anticipata

- 42.1. La consegna avverrà dopo che il contratto è divenuto efficace, salva la possibilità da parte dell'Ente di procedere alla consegna dei lavori ai sensi dell'art.32 comma 8 e 13 del D.Lgs. n.50 del 2016. La consegna anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile del Procedimento.
- 42.2. L'Ente, nella figura del DL può ordinare l'inizio dei lavori, all'impresa, che deve dare immediato corso allo stesso. In caso di consegna anticipata, il contratto sarà sottoscritto entro 30 gg. Dalla consegna derivante da relativo verbale.

43. Diffida ad adempiere

- 43.1. In caso di arbitraria sospensione dei lavori da parte dell'Impresa e/o di lavori parzialmente o inesattamente eseguiti, fermo restando quanto previsto in merito all'applicazione delle penali di cui all'art. 49, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, alle prescrizioni tecniche, nonché a quelle di legge, l'Ente procederà alla contestazione scritta degli addebiti all'Impresa, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.
- 43.2. Nell'ipotesi in cui l'Impresa, scaduto il termine assegnato, rimanga inadempiente, l'Ente, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l'esecuzione in danno dei lavori sospesi, addebitando all'Impresa le dovute penali.
- 43.3. In quest'ultimo caso il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito dall'Ente.

44. Sospensione dei lavori

- 44.1. L'Impresa non può sospendere il corso dei lavori in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.
- 44.2. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. Il Responsabile del



procedimento, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, potrà disporre la sospensione dei lavori per il tempo necessario sino al cessare delle cause della sospensione e, non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, comunicherà la data di ripresa degli stessi.

45. Vigilanza dei lavori

- 45.1. L'Ente, nella persona del D.L., esplica funzioni di vigilanza attraverso la verifica e il controllo di tutti gli adempimenti previsti nel presente Capitolato. Ciò ha lo scopo di verificare lo svolgimento dei lavori in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita in contratto.
- 45.2. La vigilanza potrà avvenire mediante verifiche ispettive sul posto e senza obbligo di preavviso, oltre che mediante la verifica della documentazione prodotta ad ogni intervento. Pertanto ciascun intervento andrà supportato da rilascio del *rapporto di intervento* a firma dell'impresa e sottoscritto per ricevuta dal responsabile dello stabile o dall'inquilino dell'alloggio.
- 45.3. I rapporti di intervento dovranno essere rilasciati in duplice copia, una presso il plesso sede di intervento, l'altra inviata al Direttore dei lavori, anche in formato informatico.

46. Penali

- 46.1. Qualora l'Impresa non esegua o esegua solo parzialmente anche una sola delle prestazioni di contratto ovvero non le esegua con le modalità e la tempistica prevista, sarà applicata una penale in ragione della gravità dell'inadempimento.
- 46.2. Qualora i lavori siano eseguiti in modo inadeguato e previa contestazione, l'Ente potrà pretendere all'Impresa la ripetizione a perfetta regola d'arte nei tempi stabiliti.
- 46.3. Qualora l'Impresa, non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al contratto, l'Ente potrà ricorrere a terzi per lo svolgimento dei lavori addebitando a titolo di penale all'Impresa i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla cauzione di cui all'art.16 punto 16.2, che dovrà essere reintegrata, secondo quanto indicato nel medesimo articolo.
- 46.4. In particolare per l'applicazione delle penali si farà riferimento a quanto segue:

inadempienza	Importo penale
Ritardo negli <u>interventi in pronta reperibilità</u> rispetto ai tempi previsti al presente capitolato;	(4 ‰ importo contratto) x (n° ore di ritardo)
Ritardo per interventi urgenti e straordinari rispetto ai tempi previsti al presente capitolato;	(3 ‰ importo contratto) x (n° ore di ritardo)

- 46.5. NB. Il ritardo è calcolato a partire dalla scadenza temporale entro cui l'intervento doveva essere eseguito secondo il presente Capitolato e/o dalla chiamata e/o dalla segnalazione



comunque effettuata.

- 46.6. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari; l'impresa potrà presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 7 (sette) giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte dell'Ente; trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, l'impresa decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
- 46.7. L'importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della prima fattura emessa dopo l'evento o dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
- 46.8. L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l'Ente dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'Impresa.
- 46.9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera l'impresa dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
- 46.10. In ogni caso è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che l'Ente riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Ente, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'Ente.

47. Subappalto

- 47.1. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e deve essere autorizzato dall'Ente.
- 47.2. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni ai sensi dell'art. 105 comma 13 del codice dei contratti.
- 47.3. L'Impresa rimane in ogni caso responsabile nei confronti dell'Ente per l'esecuzione delle prestazioni in subappalto, sollevando l'Ente stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

48. Contabilità, pagamenti, maggiorazioni degli importi liquidabili e fatturazione

- 48.1. Nei casi ritenuti necessari e ad insindacabile giudizio della D.L. o del R.U.P. e su ordine degli stessi, l'impresa è tenuta ad eseguire i lavori in orario notturno e/o nei giorni festivi.
- 48.2. In tali circostanze è prevista una maggiorazione dei prezzi contrattuali secondo quanto di seguito indicato:
 - 48.2.1. per lavori eseguiti in orario straordinario: aumento del 10 per cento;
 - 48.2.2. per lavori eseguiti in orario notturno: aumento del 30 per cento;
- 48.3. La maggiorazione di cui ai precedenti punti 48.2.1) e 48.2.2), è riconosciuta solo dove oggettivamente inevitabile ovvero dove risultante dall'O.d.S.



- 48.4. non sono soggetti a tale maggiorazione i lavori che, per la loro natura e per i termini di esecuzione previsti dall'O.d.S., possono essere eseguiti senza pregiudizio in orario normale.
- 48.5. Le maggiorazioni di cui ai punti 48.2.1) e 48.2.2) non sono cumulabili tra di loro e non trovano applicazione per i lavori per i quali siano state applicate le penalità di cui all'articolo 49.
- 48.6. Per le lavorazioni eseguite in orario straordinario e notturno l'impresa è tenuta, dietro richiesta della DL, a produrre un rapporto scritto sull'intervento corredato da documentazione fotografica a colori che ritragga l'area di intervento prima, durante e dopo la lavorazione.
- 48.7. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dall'accertamento da parte del D.L., confermato dal Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali.
- 48.8. La contabilizzazione dei lavori avviene con le modalità che seguono:
- 48.8.1. ogni singolo intervento verrà remunerato al termine dei lavori dietro presentazione di regolare fattura elettronica con indicazione del Rif. Ordinativo definitivo a cui si riferisce il lavoro.
- 48.8.2. Per ciascun intervento il D.L. provvederà alla redazione di un certificato di regolare esecuzione e di ultimazione degli stessi.
- 48.9. I pagamenti effettuati, ai sensi dell'art.3, comma 1, della L. n.136 del 2010 così come modificato dalla L.217 del 2010, tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 48.10. I pagamenti saranno disposti entro trenta giorni dalla verifica di regolare esecuzione dei lavori in termini di quantità e qualità, e nel rispetto delle prestazioni previste dal presente Capitolato Speciale prestazionale e descrittivo da parte del D.L.
- 48.11. Il pagamento sarà subordinato alla regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato al periodo di emissione della fattura.
- 48.12. Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. n.136 del 2010 e s.m.i., nonché in caso di applicazione delle penali di cui all'art.43 del presente CSA. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso.
- 48.13. L'Affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
- 48.14. L'Ente, in fase di liquidazione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016 opererà una ritenuta sull'importo netto progressivo delle prestazioni pari



allo 0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità delle prestazioni e rilascio del D.U.R.C. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all'Ente (C.F.92027670923) – Via del Pino Solitario – 09030 Elmas.

- 48.15. Ai sensi del Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, dovranno essere trasmesse in formato elettronico, ai sensi della legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.
- 48.16. Si comunica che il Codice Univoco Ufficio che identifica l'Ente al quale dovranno essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture elettroniche è il seguente: **BDFFGR**.
- 48.17. Oltre al "Codice Univoco Ufficio", che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, devono essere indicati nella fattura anche le seguenti informazioni, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni:
- 48.18. Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n.136 del 13 agosto 2010;
- 48.19. Le fatture emesse dovranno essere assoggettate o con Reverse Charge o con Split Payment;
- 48.20. Sarà cura del D.L o del R.U.P., sentito l'ufficio ragioneria, comunicare come assoggettare le fatture in base alla tipologia della lavorazione.
- 48.21. Pertanto questa Ente non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG.
- 48.22. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del DLGS 50/2016 sull'importo netto dei lavori è operata una ritenuta d'acconto dello 0,50% da svincolarsi in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del D.L. del certificato di ultimazione dell'appalto.

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

A) IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	€ 58.500,00
B) IMPORTO ONERI DI SICUREZZA SU A- NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 1.755,00
IVA AL 22% DI A+B)	€ 13.256,10
CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00
INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DLGS 50/16)	€ 1.205,10
IMPREVISTI	€ 253,80
IMPORTO TOTALE	€ 75.000,00

